



## Delibera della Giunta Comunale n. 69

**Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE) ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle ore 13:45 nella sala delle adunanze **SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE** :

(P:presente A:assente)

POLO LUIGI	SINDACO	A
SIEVE CATERINA	VICE SINDACO	P
ZAMBELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
CAVALLARO VALERIA	ASSESSORE	P
SPADA ANTONIO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO, Segretario Comunale.

Il/la Sig./ra SIEVE CATERINA nella sua veste di VICESINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SIEVE CATERINA

L'assessore

ZAMBELLI ALESSANDRO

Il Segretario. Comunale

RANZA GIORGIO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** Reg. Pubbl. N. 577 Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera é affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07-09-2017 al 22-09-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Quarantin Geremia

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**: Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

data 19-09-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Quarantin Geremia

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il C.C.N.L. del personale Enti Locali anni 1998/2001 disciplina, all'art. 15, le modalità di costituzione del fondo per le "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", nonché all'art. 17 le modalità di utilizzo dello stesso;
- l'art. 4 del C.C.N.L. degli EE.LL. biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 5.10.2001 (GU n.247/2001) disciplina l'integrazione delle risorse di cui all'art.15;
- gli artt.31, 32 e 33 del Nuovo Contratto Collettivo per il quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003 stipulato il 22 gennaio 2004, disciplinano le RISORSE DECENTRATE, distinguendo una parte stabile ed una variabile delle stesse come di seguito evidenziato:
  - RISORSE DECENTRATE STABILI: ex art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004;
  - RISORSE DECENTRATE VARIABILI: ex art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;

**RILEVATO** che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

### PRESO ATTO che:

- la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:
  - a) C.C.N.L. del 1° aprile 1999:
    - art. 14, comma 4;
    - art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l;
    - art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle risorse organiche;
  - b) C.C.N.L. del 5 ottobre 2001: art. 4, commi 1 e 2;
  - c) C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: art. 32, commi da 1 a 8;
  - d) C.C.N.L. del 9 maggio 2006: art. 4, commi 1, 2, 4 e 5;
  - e) C.C.N.L. dell'11 aprile 2008: art. 8, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili, che ogni anno l'ente può integrare, per gli effetti correlati al miglioramento ed incremento dei servizi, calcolato con riferimento alle seguenti discipline contrattuali:
  - a) C.C.N.L. del 1° aprile 1999:
    - art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n;
    - art. 15, commi 2 e 4;
    - art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
  - b) C.C.N.L. del 5 ottobre 2001: art. 4, commi 3 e 4;
  - c) C.C.N.L. del 14 settembre 2000: art. 54;
  - d) C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: art. 32, comma 6;
  - e) C.C.N.L. del 9 maggio 2006: art. 4, commi 2, 3 e 4;
  - f) C.C.N.L. dell'11 aprile 2008: art. 8, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9;
  - g) C.C.N.L. del 31 luglio 2009: art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

**RICORDATO** che, sulla base delle previsioni dettate per il personale dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, nella parte variabile del fondo vanno riportati in aumento i risparmi conseguiti nella utilizzazione del fondo dell'anno precedente, (delibera corte conti Friuli Venezia Giulia 97 /2014/PAR nel quale afferma che "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo").

**DATO ATTO** che le risorse così determinate si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dal comma 2, dell'art. 31, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, così come integrato dall'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, che non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette a contrattazione decentrata;

**VISTO** l'art. 8, del C.C.N.L. del personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto l'11.04.2008;

**VISTO** il CCNL del personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali, biennio economico 2008-2009, sottoscritto 31.07.2009;

**RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:**

- n. 117 del 13.11.2004 con la quale si approvava la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2002/2005 quantificando le risorse da destinare, con effetto dal 01.01.2004, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) secondo le modalità in essa contenute;
- n. 123 del 27.12.2007 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2007;
- n. 103 del 30.10.2008 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2008;
- n. 45 del 07.05.2009 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2009, parzialmente rettificata con successivo atto G.C. n. 61 del 29.05.2009;
- n. 34 del 08.04.2010 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2010, parzialmente rettificata con successivo atto G.C. n. 51 del 10.06.2010;
- n. 52 del 19.06.2010 di approvazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2010, in applicazione del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto l'11.04.2008, quantificando le risorse da destinare con effetto dal 01.01.2010 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate);
- n. 91 del 15.12.2011 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2011;
- n. 54 del 21.06.2012 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2012;
- n. 35 del 18.04.2013 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2013;
- n. 19 del 13.02.2014 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2014;
- n. 100 del 03.12.2015 di approvazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2015/2017, con quantificazione delle risorse da destinare con effetto dal 01.01.2015 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) secondo le modalità in essa contenute;
- n. 84 del 03.11.2016 relativa alla quantificazione e distribuzione del fondo produttività anno 2016;

**ATTESO** che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l'anno 2017 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato stipulato in data 23.10.2015, per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2017, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo;

**RICHIAMATO** l'art.9, comma 1, del D. L 78/2010, convertito nella L. n.122 del 2010, reiterato fino al 31.12.2014 *dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*, che imponeva che il trattamento economico del personale restasse invariato rispetto a quello determinato nel 2010, e precisato che tale disposizione non è stato oggetto di protrazione per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che ai sensi:

- dell'art.9, comma 2-bis, del D.L 78/2010, (che dispone *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*);
  - delle Circolari Ragioneria Stato n.12/2011 e n.15/2014;
  - della Circolare Funzione Pubblica n.11786 del 22.2.2011 p.14;
- si è provveduto in sede di quantificazione del fondo anno 2015, ad effettuare il ricalcolo, allo scopo della verifica di eventuali riduzioni da apportare al fondo, tenendo conto delle disposizioni di seguito dettate:
- art. 8 "contenimento della spesa in materia di pubblico impiego", della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di Stabilità 2013), che prevede:
    - il blocco dei miglioramenti economici anche per gli anni 2013 e 2014;
    - il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego anche per gli anni 2013 e 2014;
    - la non corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014, con la precisazione che la stessa sarà corrisposta a decorrere dall'anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015 – 2017;
  - art. 1, commi 452 (indennità vacanza contrattuale), 453 (proroga blocco economico CCNL pubblico impiego), 456 (risorse destinate al trattamento accessorio del personale), 460 (assunzioni e turn-over), della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) in materia di contenimento della spesa di personale del pubblico impiego;

**RILEVATO** che:

- a valere dal 2016, la legge n. 208, del 28.12.2015, c.d. legge di stabilità 2016 all'art. 1, comma 236, dispone che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*
- conseguentemente a valere dal 1° gennaio 2015 sono stati ripristinati i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- i predetti vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio dal 1° gennaio 2016 hanno valenza temporale, ovvero si applicano nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione;
- l'anno di riferimento per il “blocco” delle risorse per il trattamento economico accessorio non è più il 2010, ma il 2015 e quindi, le medesime non possono superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2015 (sottolineando che nell'aver aggiunto la parola “determinato”, il legislatore meglio voleva chiarire che si tratta di risorse definite dall'amministrazione nei propri atti, sulla base della disciplina contrattuale di riferimento);
- tra il personale in servizio, ai fini del calcolo della riduzione proporzionale, si deve tenere conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, ovvero di quello che l'Ente prevede nella programmazione del fabbisogno di personale;

**CONSIDERATO** che:

- rispetto alla disciplina precedente di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Generale dello Stato hanno ritenuto che i medesimi vincoli siano da applicare anche alle risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali;
- In particolare, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 26/2014 aveva ritenuto che: *“Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”;*
- La Ragioneria Generale dello Stato nel parere prot. n. 63898 del 10/08/2015, concordando con quanto espresso nella predetta delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ha ritenuto tuttavia che tali risorse siano da sottoporre ai vincoli separatamente rispetto al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente. Interpretazione della Ragioneria, supportata dalla vigenza negli anni 2011-2012- 2013- 2014 del limite sul trattamento economico individuale previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, rispetto al 2010, al quale, prima di tali pronunce, veniva ricondotta l'indennità dei titolari di posizione organizzativa;
- Per l'anno 2016, tale limite non è più in vigore; inoltre, le risorse a carico del bilancio negli Enti senza dirigenti, per effetto dell'art. 11 del CCNL 31/03/1999, comprendono sia l'indennità di posizione che di risultato; essendo quest'ultima soggetta a valutazione, veniva in passato esclusa dall'applicazione del limite di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (vedi circolare RGS n. 12/2011);

**RITENUTO**, pertanto, al solo fine dell'applicazione di vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, di provvedere a determinare il limite dei fondi da destinare all'indennità di posizione e di risultato in sezione apposita e separata del fondo per le risorse decentrate, precisando che verranno applicate alle medesime risorse i seguenti vincoli:

- il totale complessivo delle indennità di posizione e di risultato previste nel 2017 non può superare il corrispondente valore previsto nel 2015 e deve essere automaticamente ridotto per la diminuzione del personale in servizio (da intendersi come riduzione del numero di posizioni organizzative previste nell'Ente);

**RICHIAMATA** la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 17.12.2015 con la quale è stato costituito in via definitiva per l'anno 2015 il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

**PRECISATO** che il comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) dispone che *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo*

*determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".*

**CONSIDERATO** che:

nel corso del 2015 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 dipendente, con decorrenza dal 01.09.2015, nel corso del 2016 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 dipendente, con decorrenza dal 01.09.2016, nel corso del 2017 (e fino alla data odierna) si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 dipendente, con decorrenza dal 01.06.2017; inoltre n. 1 dipendente di Cat. D3\_D6 è cessato a seguito di mobilità volontaria presso altro ente ed è stato sostituito con altro dipendente, sempre per mobilità volontaria, di cat. D1\_D4;

**PRESO ATTO** che il principale di questi sistemi è quello adottato dalla RGS e monitorato nei questionari e tabelle del conto annuale (circolari nn. 12/2011 e 16/2012), ma che in alternativa gli enti possono applicare il sistema elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia (pareri nn. 324/2011 e 116/2014).

**RILEVATO** che il sistema della RGS si basa sulla semi-somma (media del personale in servizio al 1 gennaio e al 31 dicembre), individua una percentuale di riduzione da applicare al fondo e taglia un valore medio annuo di accessorio spalmandolo in parti uguali su due anni (del tutto analogo è il sistema Aran), mentre il sistema della Corte dei Conti Lombardia calcola il periodo di permanenza in servizio del dipendente; nell'anno di cessazione, limita la riduzione al rateo pari all'effettivo risparmio conseguito (mensilità non erogate), calcolato sulla base di un valore medio dell'accessorio, e rinvia all'anno successivo il taglio del restante risparmio.

**OSSERVATO** che il metodo della RGS per gli Enti che hanno subito delle cessazioni nel corso del 2015 comporta un ingiustificato incremento della riduzione del fondo 2017, poiché il metodo calcola la riduzione sommando alle cessazioni 2017 anche le cessazioni 2015 e 2016 (pro quota = metà del loro valore medio annuo).

**CONSIDERATO** che sono considerati legittimi ambedue i metodi di riduzione del fondo;

**RITENUTO** di utilizzare per il Comune di Anguillara Veneta il sistema della Corte dei Conti Lombardia, perché, come detto, limita la riduzione al risparmio effettivo dei soli cessati nell'anno da assoggettare al taglio, così che registrando nell'anno di cessazione del dipendente una riduzione pari ai mesi effettivamente non erogati ed evita che il fondo possa risultare incapiente come invece potrebbe accadere con il metodo della RGS per il personale cessato a fine anno;

**VISTO** il prospetto di quantificazione delle risorse da destinare al fondo produttività anno 2017 e del fondo per le Posizioni Organizzative, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto dei vincoli introdotti dalla normativa precitata;

**ACCERTATO**, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e che lo stesso sarà ridotto, sempre in applicazione della norma testé citata, al verificarsi, durante il corrente anno 2017, della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del personale assumibile;

**EVIDENZIATO** che per l'annualità 2017:

- non sussistono economie da annualità precedenti;
- dal calcolo, è risultata la decurtazione (art. 9 comma 2 bis) pari ad Euro 9.458,55 (di cui Euro 3.601,97 relative alle decurtazioni per cessazioni antecedenti il 2015, Euro 1.416,78 relativi agli effettivi risparmi del personale cessato nell'anno 2015, Euro 3.148,61 relativi agli effettivi risparmi del personale cessato nell'anno 2016, Euro 1.291,191 relativi agli effettivi risparmi del personale cessato nell'anno 2017 e fino alla data odierna);
- che in conseguenza di tali decurtazioni il totale delle risorse decentrate per l'anno 2017 ammonta ad Euro 41.753,88 (a cui si aggiungono risorse variabili per Euro 253,47), per un totale finale di Euro 52.007,35;
- al suddetto importo deve aggiungersi ai fini dell'applicazione di vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 l'importo di Euro 29.531,71 (di cui Euro 23.625,37 per retribuzione di posizione, ed Euro 5.906,34 per la retribuzione di risultato nell'importo massimo applicabile del 25%);

**PRECISATO**, per mera completezza di esposizione e non perché necessari di alcuna contrattazione, che a tale fondo si aggiunge il residuo per fondo lavoro straordinario anno 2016, pari a Euro 4.175,43;

**CONSIDERATO** che con la legge di stabilità viene ulteriormente esteso fino al 2018 il blocco della vacanza contrattuale di cui all'art.47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto fino a tale data, l'indennità

corrisponderà a quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modificazioni, ovvero all'importo erogato dal 1° luglio 2010;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico che, all'art.31 impone agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti degli artt.17 comma 2, 18, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 25, 26 e 27 comma 1, nonché l'applicazione anche per gli enti locali, nel rispetto dell'esercizio delle relative potestà normative, del metodo di attribuzione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15.10.2012 con la quale è stato approvato il "*Regolamento in materia di sistema di misurazione e valutazione delle performance*", disciplinante tra l'altro le modalità di suddivisione in fasce del fondo produttività ed il criteri da utilizzarsi da parte delle P.O. per la valutazione del personale, come modificato con delibera di Giunta comunale n. 82 del 02.11.2015;

**RILEVATO** che, relativamente *all'utilizzo* del fondo 2017, deve precisarsi quanto segue:

- con il bilancio di previsione 2017 sarà previsto il finanziamento della spesa oggetto del presente atto, distinguendo tra quelle imputate sui capitoli stipendiali e quelle sul capitolo della produttività;
- sono già in corso, contestualmente all'erogazione mensile degli stipendi, le liquidazioni delle forme di produttività "fisse"(progressioni economiche orizzontali, indennità comparto, indennità rischio, indennità disagio, indennità di responsabile procedimento per n. 4 dipendenti);

**VISTE:**

- la circolare della Ragioneria dello Stato n.12 del 2011,
- la circolare della Ragioneria dello Stato n.15/2014,
- la circolare Funzione Pubblica n.11786 del 22.2.2011 p.14;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 63898 del 10/08/2015;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali, in particolare gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004;
- la legge 190 del 23.12.2014 "legge stabilità 2015" con particolare riferimento all'art.1 commi da 254 a 256;
- la legge 208 del 28.12.2015, c.d. legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 236; il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 c.d. "Riforma Brunetta" e successive modifiche ed integrazioni;

**PRECISATO** che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con atto giuntale n. 79 del 08.07.2004, e successive modifiche ed integrazioni, ultima con atto G.C. n. 118 del 30.12.2010;

**TENUTO** presente nella materia il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**DATO ATTO** dei contenuti di cui all'art. 25, comma 3° del vigente Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** altresì il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23.03.2016;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**CON VOTI** favorevoli unanimi resi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) **DI PROCEDERE** alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per il lavoro straordinario (anno 2017) – risorse decentrate – parte stabile, prendendo atto che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), viene quantificato, con effetto dal 01.01.2017 in complessivi Euro 71.061,86 di cui 29.531,71 per il personale titolare di posizione organizzativa ed € 41.573,88 per il restante personale dipendente;

- 2) **DI APPROVARE** il prospetto di quantificazione del fondo, che viene allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprendente:
  - la parte stabile di Euro 41.753,88,
  - la parte variabile di Euro 253,47 per Economie fondo straordinario confluite ai sensi dell'art. 14, comma 4, CCNL 1998-2001;
  - risorse destinate alle Posizioni Organizzative € 29.531,71;
- 3) **DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento sarà ricalcolata tale costituzione sulla base di eventuali adeguamenti e variazioni riguardanti il personale ed il nuovo C.C.N.L.;
- 4) **DI IMPEGNARE** la somma stimata di **Euro 41.753,88** per la parte fissa ed **€ 253,88** per la parte variabile, al cap. 21640 "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio" del piano esecutivo dell'esercizio finanziario 2017, dando atto che la spesa per l'indennità di P.O. è finanziata dai capitoli di spesa del personale;
- 5) **DI DARE ATTO** che la somma non utilizzata per economie fondo lavoro straordinario anno 2016 ammonta ad Euro 4.652,43;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle R.S.U. dell'Ente.
- 7) **DI DARE ATTO** che l'utilizzo delle risorse come sopra quantificate sarà liquidato, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 1° aprile 1999 e successivi e secondo le indicazioni contenute nella contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- 8) **DI DICHIARARE** con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza;
- 9) **DI OTTEMPERARE** contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.

QG/gt

## COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2017

DESCRIZIONE	ANNO 2017
<b>RISORSE STABILI</b>	<b>Euro</b>
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 comma 2 CCNL 2002-2005)	37.529,59
Incrementi CCNL 2002-2005 - (art. 32 commi 1, 2, 7)	3.579,00
Incrementi CCNL 2004-2005 - (art. 4. commi 1, 4, 5 parte fissa)	2.076,77
Incrementi CCNL 2006-2009 - (art. 8. commi 2, 5, 6, 7 parte fissa)	2.429,93
Risparmi ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 165/2001	0,00
Rideterminazione per incremento stipendio - (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-2005 - n.1 CCNL 2008-2009)	572,51
Incremento per riduzione stabile straordinario - (art. 14 comma 1 CCNL 1998-2001)	0,00
Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni - (art. 15, comma 1, lett. L), CCNL 1998-2001)	0,00
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (art. 15, comma 5, CCNL 1998-2001 parte fissa)	0,00
RIA e assegni ad personam personale cessato - (art. 4, comma 2, CCNL 2000-2001)	4.800,90
Riduzioni fondo per personale A.T.A., posizioni organizzative, processi esternalizzazione (con segno meno)	0,00
<b>Consolidamento decurtazioni art. 9 comma 2-bis</b> di cui 3.601,97 (da costituz. fondo 2015) + 1.416,78 x cessazioni 2015 + 3.148,61 x cessazioni 2016 + 1.291,19 x cessazioni 2017 inoltre nel 2017 c'è stata la cessazione di n. 1 D3_D6 Progressione economica di € 4.338,23 sostituito con n.1 D1_D4 Progressione economica di € 4.561,96 con differenza pari ad € 223,73)	9.234,82
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>41.753,88</b>

RISORSE VARIABILI	Euro
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43, L. 449/1997; art. 15, comma 1, lett. D) CCNL 1998-2001)	0,00
Recupero evasione I.M.U. – TA.S.I. - (art. 4, comma 3, CCNL 2000-2001; art. 3, comma 57, L. 662/1996, art. 59, comma 1, lett. P), D.Lgs. 446/1997)	0,00
Specifiche disposizioni di legge - (art. 15 comma 1 lett. K) CCNL 1998-01)	0,00
Integrazione fondo CCIAA in equilibrio finanziario - (art. 15, c. 1, lett. N), CCNL 1998-2001)	0,00
Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica - (art.15, comma 5, CCNL 1998-2001 parte variabile)	0,00
Integrazione 1,2% - (art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001)	0,00
Messi notificatori - (art. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 27, CCNL 14.9.2000)	0,00
Economie fondo anno precedente - (art. 17, comma 5, CCNL 1998-2001)	0,00
Economie fondo straordinario confluite - (art. 14, comma 4, CCNL 1998-2001)	253,47
Quote per la progettazione - (art. 15, comma 1 lett. K), CCNL 1998-2001; art 92, commi 5-6, D.Lgs. 163/2006)	0,00
Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art 15, comma 1, lett. K); art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011)	0,00
<b>Consolidamento decurtazioni art. 9 comma 2-bis</b>	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>253,47</b>
<b>TOTALE (RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI)</b>	<b>42.007,35</b>

SOMME DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Euro
Indennità di P.O. complessivamente erogata nell'anno 2015 alle due Posizioni Organizzative nominate	23.625,37

Indennità di risultato nella misura massima del 25%	5.906,34
<b>Somma</b>	<b>29.531,71</b>

	<b>Euro</b>
Economie fondo lavoro straordinario anno precedente (2015), non utilizzate (CCNL. 01.04.1999 art. 15 c. 1 lett. m) con riferimento all'art. 14 c. 1	4.175,43
Somme non utilizzate nell'anno precedente e destinate in via prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali.	0,00
Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo anno precedente dovute a disposizioni contrattuali e di legge vigenti	0,00
Risorse derivanti dall'accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del C.C.N.L. del 22.1.2004).	0,00
<b>TOTALE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>4.175,43</b>

QG/gt

**Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE) ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 21-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Quarantin Geremia**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 21-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Quarantin Geremia**